

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 108° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria » (1691) (D'iniziativa dei deputati Reale Giuseppe ed altri; Mancini Giacomo) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1459, 1461, 1463 e <i>passim</i>
BERGAMASCO . . . . .	1464
BOLDRINI . . . . .	1461, 1463
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	1460, 1461
DELL'ANDRO, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1461
FILETTI . . . . .	1463
FRANCO . . . . .	1461, 1462, 1463 e <i>passim</i>
LISI . . . . .	1462
PETRONE . . . . .	1463
SABADINI . . . . .	1464
TEDESCO TATÒ Giglia . . . . .	1463

##### Discussione e rinvio:

« Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (2173) (D'iniziativa dei senatori Forma ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	1465, 1466
FILETTI . . . . .	1466

MAROTTA, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	Pag. 1465
SICA . . . . .	1465

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria » (1691), di iniziativa dei deputati Reale Giuseppe ed altri; Mancini Giacomo (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria », d'iniziativa dei deputati Reale Giuseppe, Amodio, Bertè,

Bianchi Fortunato, Calveti, Castellucci, Erminero, Fracanzani, Galli, Ianniello, Mancini Antonio, Morini, Pisicchio, Prearo, Rausa, Russo Ferdinando, Spitella, Tozzi Condivi; Mancini Giacomo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di proseguire nell'esame dell'articolo, già iniziato in una precedente seduta, debbo dare lettura di una lettera pervenuta da parte del Gruppo parlamentare MSI-Destra nazionale:

« Ai sensi dell'articolo 35, n. 2 del Regolamento, i sottoscritti chiedono che il disegno di legge a margine, assegnato in sede deliberante, venga rimesso all'esame dell'Assemblea ».

La lettera è firmata da 26 senatori; poiché questi non rappresentano il decimo dell'Assemblea, la richiesta non può considerarsi valida ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

Superato questo ostacolo, se non si fanno osservazioni, seguiamo nella discussione del disegno di legge.

Come la Commissione ricorderà, noi avevamo già approvato gli articoli 1, 2 e 4, accogliendo un emendamento soppressivo dell'articolo 3 presentato dal relatore. Sull'articolo 5 si era aperto un ampio dibattito, perchè il senatore Martinazzoli sosteneva che la norma in questione poteva essere viziata di incostituzionalità. Tali dubbi erano condivisi dal senatore Petrella, mentre in senso contrario si esprimevano il senatore Boldrini, che forniva a sostegno della propria tesi esempi di sentenze della Corte costituzionale, e il senatore Follieri, che faceva riferimento a precedenti legislativi. Dopo ripetuti interventi dei vari senatori e dello stesso ministro Reale, considerata la complessità e la molteplicità delle questioni emerse, il seguito della discussione del disegno di legge veniva rinviato ad altra seduta.

A questo punto, il relatore ritiene di dovere aggiungere qualcosa?

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.*  
Signor Presidente, prendiamo atto che la Commissione ha soppresso l'articolo 3. Que-

sto è un fatto fuori discussione, che però comporta un minimo di riflessione in ordine alla funzionalità delle nuove sedi giudiziarie che andiamo a creare.

Qui si tratta, infatti, della istituzione della corte d'assise di Locri e dell'aggregazione dei tribunali di Locri e di Palmi alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria, il che significa che avremo tre sedi giurisdizionali che vengono trasferite dalla corte di appello di Catanzaro alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria. Su questo non vogliamo tornare, però vogliamo far presente che esiste un problema di funzionalità, per cui in via amministrativa il Governo dovrà farsi carico di provvedere alle esigenze che nascono da questo spostamento di competenze della corte di appello di Catanzaro alla sezione staccata di Reggio Calabria.

Senza introdurre soluzioni legislative, che peraltro sarebbero precluse dalla soppressione dell'articolo 3, rendendomi conto delle giuste esigenze io vorrei invitare il Governo, magari attraverso la formulazione di un breve ordine del giorno, ad adoperarsi perchè il personale (e lo intendo in senso lato, naturalmente, senza far riferimento ai magistrati) fosse prelevato dalla corte di appello di Catanzaro e spostato alla sezione di Reggio Calabria, facendo ricorso, cioè, ad un movimento nell'ambito della stessa circoscrizione.

Detto questo, vorrei far notare alla Commissione che le osservazioni del senatore Boldrini e, in via principale, il riferimento a decisioni della Corte costituzionale, ma soprattutto l'indagine molto approfondita che abbiamo svolto in merito ai precedenti legislativi (e mi riferisco alla istituzione del tribunale di Rimini con legge 2 marzo 1962; alla istituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli con sede in Campobasso, con legge 5 giugno 1966; alla istituzione di nuove sedi di tribunali civili e penali a Civitavecchia, Marsala e Prato, con legge 1° marzo 1968; ed ancora alla istituzione in Salerno di una sezione distaccata dalla corte di appello di Napoli, con legge 1° marzo 1968), danno atto di una normativa quasi analoga a quella prevista negli articoli 5 e 6 del disegno di legge al nostro esame; norma-

tiva che, per la verità, non ha dato finora luogo ad alcuna eccezione di incostituzionalità nelle sedi competenti.

Per questo motivo, prima di entrare nel merito io ritengo che la normativa prevista dagli articoli 5 e 6 possa essere accettata nel testo pervenutoci dalla Camera, senza alcuna preoccupazione in ordine alla questione del giudice naturale, perchè non vi è una precostituzione per legge, ma un fatto funzionale nascente dalla separazione di queste sedi giudiziarie. Pertanto, io concludo nel senso di accogliere gli articoli 5 e 6 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, sempre con la introduzione, però, dell'emendamento che è stato suggerito dalla Commissione bilanciata.

**P R E S I D E N T E .** Se il senatore Coppola ritiene di dover presentare un ordine del giorno, vorrei pregare di farlo prima che si passi all'approvazione dell'articolo 5, perchè io possa avvalermi della facoltà di cui all'articolo 95, n. 6, del Regolamento, di disporre la discussione dell'ordine del giorno stesso malgrado sia esaurita la discussione generale.

Nessun altro intende prendere la parola in relazione all'articolo 5?

**B O L D R I N I .** Mi rifaccio alle osservazioni formulate nella precedente seduta per ribadire che la materia non presenta alcun motivo di incostituzionalità, per cui possiamo procedere all'approvazione degli articoli 5 e 6.

**F R A N C O .** Condividiamo pienamente la proposta del relatore e siamo per l'approvazione dell'ordine del giorno, tenuto conto che la situazione sotto un certo profilo diventerebbe drammatica. Perchè nella corte di appello di Reggio Calabria, non solo scarseggia il numero dei magistrati, ma addirittura non esiste un ruolo di cancellieri. Questi, allo stato vengono dati in prestito dal tribunale di Reggio Calabria; quindi, con il carico che verrà fuori dai due tribunali di Locri e Palmi, veramente si paralizzerebbe ogni attività presso la sezione autonoma, se non provvedessimo al riguardo.

**P R E S I D E N T E .** Comunico alla Commissione che il senatore Coppola ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, invita il Governo a potenziare adeguatamente il personale della sezione di corte di appello di Reggio Calabria con personale della stessa corte di appello di Catanzaro.

**D E L L ' A N D R O ,** sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Lo accetto come raccomandazione, nei limiti in cui il Ministero può disporre.

**F R A N C O .** Vorremmo un impegno concreto da parte del Ministero, altrimenti, come dicevo, con il carico di due tribunali come Locri e Palmi andremo a paralizzare quel poco di attività che attualmente viene esercitata dalla sezione autonoma solo per il tribunale di Reggio.

**C O P P O L A ,** relatore alla Commissione. Onorevole Sottosegretario, vi è un travaso e noi intendiamo affermare che il prelievo, diciamo, avvenga nell'ambito della stessa corte di appello di Catanzaro, anche per ovviare a rilievi di aumento di spesa e così via, ma purchè ci sia un potenziamento adeguato alla nuova situazione che si viene a creare.

**P R E S I D E N T E .** Dopo quello che ha detto il rappresentante del Governo, chiedo al senatore Coppola se insiste sulla votazione dell'ordine del giorno oppure si dichiara soddisfatto, essendo stato accolto come raccomandazione.

**C O P P O L A ,** relatore alla Commissione. Signor Presidente, essendo stato accettato come raccomandazione ed avendo il Governo ribadito successivamente di voler fare tutto quanto è nelle disponibilità del Ministero di grazia e giustizia, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 5, di cui dò lettura:

Art. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catan-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

108° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

zaro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo 2, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria sono di ufficio devoluti alla cognizione della sezione stessa, alla data stabilita a norma del precedente articolo.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai provvedimenti penali nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso.

(È approvato).

#### Art. 6.

Gli affari pendenti avanti la corte d'assise di appello di Catanzaro e la corte d'assise di Palmi che, in virtù del disposto degli articoli 1 e 2, appartengono per ragioni di territorio, rispettivamente, alla corte d'assise di appello di Reggio Calabria ed alla corte d'assise di Locri sono di ufficio devoluti alla cognizione delle corti stesse, alla data stabilita a norma dell'articolo 4.

La disposizione del comma precedente non si applica ai procedimenti nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione.

Avverto che il riferimento all'articolo 4 dovrà essere modificato in conseguenza della variazione della numerazione degli articoli del testo definitivamente approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

È stato, infine, proposto dal relatore senatore Coppola, dietro suggerimento della Commissione bilancio e programmazione economica, il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« All'eventuale onere derivante dalla presente legge per le spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L I S I . Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto.

Sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Colgo però l'occasione per ricordare quello che ho già suggerito in modo informale in relazione ai disegni di legge proposti da alcuni senatori che riguardano, tra l'altro, l'istituzione di nuove sezioni distaccate della corte d'appello. A me pare che quanto deciso dall'Ufficio di presidenza debba essere modificato, perchè non ritengo logico, giusto ed opportuno fare questa discriminazione, nel senso che si mandano avanti solo i disegni di legge che, in questo settore, hanno avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, mentre si mettono completamente in disparte i disegni di legge proposti nell'altra e in questa legislatura da senatori; tra gli altri, un mio disegno di legge proposto nella precedente e in questa legislatura relativo all'istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte di appello di Roma.

F R A N C O . Signor Presidente, questo disegno di legge, anche per le motivazioni espresse nel mio intervento della precedente seduta, non risponde nè alle attese del mondo forense di Reggio Calabria, nè alle aspettative della popolazione di quella città.

Come ella sa, vi è stato un acceso dibattito al Consiglio comunale di Reggio Calabria e, in quella occasione, fummo messi a conoscenza da parte del presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori del Foro di Reggio che all'argomento erano state dedicate 82 sedute dell'ordine forense e che in tutte queste sedute si era discusso della corte d'appello autonoma. Vi sono state numerose assemblee dell'ordine degli avvocati, nell'ultima delle quali è stata mandata al Consiglio dell'ordine la richiesta di battersi per la corte di appello autonoma. Il voto è stato unanime, con due soli astenuti.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

108° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

Questo obiettivo ridotto, quindi, con la semplice aggregazione dei due tribunali, non risponde alle attese dell'ordine forense, nè a quelle delle popolazioni, se è vero che da parte di quasi tutti i Gruppi parlamentari erano stati presentati anche nel corso di questa legislatura disegni di legge tendenti alla costituzione della corte di appello autonoma di Reggio, e se è vero — come è vero — che proprio nell'occasione del dibattito del Consiglio comunale di Reggio la cittadinanza espresse in modo palese, anche se rumoroso e deciso, la sua disapprovazione per quanto si andava a fare in Parlamento.

Sono chiari i motivi per i quali la città non accetta questa soluzione e tende ad avere una corte d'appello autonoma, motivi che non sono unicamente quelli di assicurare un decentramento alla giustizia ma anche quelli di avere un atto riparatorio nei confronti di una città che da un trentennio protesta con tutte le sue forze politiche e sociali per le scelte errate — adopero questo dolce eufemismo — di natura politica, economica, sociale e amministrativa che sono state portate avanti a livello di Governo e a livello di provvedimenti amministrativi.

**B O L D R I N I .** Le ha fatte migliori il fascismo!

**F R A N C O .** Con il fascismo si andava molto bene e infatti proteste non ne hanno fatto, e con il fascismo hanno avuto luogo realizzazioni che non erano state assicurate nel corso di centinaia di anni. Questo per la cronaca.

**B O L D R I N I .** E allora viva il fascismo!

**F R A N C O .** Evviva il fascismo.

**P R E S I D E N T E .** No, senatore Franco...

**F R A N C O .** Ma se lo dice lui!

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .** Questo non si può dire, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Franco, la debbo richiamare...

**B O L D R I N I .** Signor Presidente, le chiedo formalmente di mandare al Procuratore della Repubblica il verbale di questa seduta.

**F R A N C O .** Ma l'ha detto lei viva il fascismo, senatore Boldrini.

**B O L D R I N I .** Buffone.

**F R A N C O .** Non faccia il pagliaccio in questa sede; faccia più la persona seria!

**P R E S I D E N T E .** Senatore Franco...

**P E T R O N E .** Signor Presidente, io la prego di intervenire energicamente; non siamo abituati ad ascoltare simile linguaggio.

**P R E S I D E N T E .** Basta! Qui siamo tutti d'accordo nel deprecare e deplorare il fascismo. Io spero che su questo sia d'accordo anche il senatore Franco...

**P E T R O N E .** Signor Presidente, non gli faccia queste concessioni!

**P R E S I D E N T E .** Spero anche questo; comunque, se non lo è, non importa; qui siamo tutti d'accordo. Su questo non si discute e il senatore Franco parli quanto crede e come crede, senza però offendere quelli che sono i valori permanenti della Repubblica italiana.

**F I L E T T I .** Non è stato lui il primo.

**P R E S I D E N T E .** Non è stato lui il primo; è stato provocato. Ma neanche con la provocazione si può giungere a tanto.

**B O L D R I N I .** Lo respingo; insisto perchè si mandi il verbale al procuratore della Repubblica.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Boldrini, quello che si dice qui, qualunque cosa si di-

ca, non sarà mai di competenza di nessun procuratore della Repubblica. Senatore Franco, può concludere.

**F R A N C O** . Signor Presidente, su questa interruzione e su quanto è accaduto brevemente io debbo dire che mi è sembrato che l'atteggiamento del senatore Boldrini. . .

**P R E S I D E N T E** . Senatore Franco, chiudiamo l'incidente. Mi faccia questo piacere personale.

**F R A N C O** . Allora, signor Presidente, dicevo che è chiaro che il provvedimento che fra poco la Commissione adotterà in via definitiva non può rispondere alle attese della popolazione, la quale riteneva che, dopo le amarezze subite nel corso di questo trentennio, attraverso questo atto vi potesse essere un'azione riparatrice nei suoi confronti.

Nella sostanza, con l'aggregazione dei due tribunali di Palmi e di Locri avviene un decentramento delle funzioni amministrative della corte d'appello di Catanzaro, e questo è un fatto che, entro certi limiti, soddisfa perlomeno le categorie interessate; soddisfa in parte anche le popolazioni perchè evitano il disagio di ricorrere alla corte d'appello di Catanzaro. Ma qual era la sostanza della nostra richiesta, cioè della richiesta del Movimento sociale-Destra nazionale? Era una richiesta che andava un po' al di là dello stesso fatto legislativo interessante il decentramento; noi tendevamo a veder riconosciuto dal Parlamento il ruolo della città di Reggio.

**S A B A D I N I** . Mi permetta, signor Presidente, di fare un'osservazione: stiamo discutendo di questo provvedimento e non di altri, perchè il senatore Franco parla dei suoi disegni di legge. Abbiamo già fatto altre dichiarazioni; adesso parliamo di questi!

**P R E S I D E N T E** . Senatore Sabadini, se mi consente, la discussione la dirigo io. Lasciamo che il senatore Franco concluda il suo intervento nei limiti di tempo consentiti alle dichiarazioni di voto. Non ritengo che non sia nell'oggetto. Può continuare, senatore Franco.

**F R A N C O** . Stavo dicendo, signor Presidente, che non vi è soddisfazione (ed è assolutamente pertinente con la discussione) nella città di Reggio perchè essa si vede negato con questo provvedimento il proprio ruolo.

Nella precedente seduta ho avuto occasione di leggere le dichiarazioni fatte dai presentatori del disegno di legge n. 1691 già approvato dalla Camera dei deputati; essi stessi dicevano che la costituzione della corte d'appello autonoma avrebbe riconosciuto alla città di Reggio Calabria (in questo senso erano anche le dichiarazioni della federazione del Partito socialista di Reggio) il ruolo di grande città meridionale.

Per queste motivazioni, per la mortificazione cioè che subisce la città di Reggio per il mancato riconoscimento del proprio ruolo, siamo contrari al provvedimento e dovremmo, a questo punto, votare contro. Ma poichè riteniamo che, sia pure settorialmente, certe attese possono essere giustificate e siccome riteniamo, tra l'altro, che sull'impegno che si è manifestato in questa Commissione non vi sono preclusioni perchè il discorso più ampio, cioè quello che viene portato avanti dal disegno di legge n. 2027 e da altri disegni di legge in materia si farà, non esprimiamo parere contrario ma ci asteniamo dalla votazione.

**B E R G A M A S C O** . Signor Presidente, devo scusare il mio Gruppo per non essere stato presente a questa discussione; queste cose, purtroppo, succedono ai Gruppi piccoli che sono impegnati in più Commissioni. Se fossimo stati presenti avremmo anche presentato un emendamento all'articolo 1 chiedendo l'istituzione di una sezione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato a Reggio Calabria.

**P R E S I D E N T E** . A questo proposito è stato presentato un ordine del giorno che il Governo ha accettato come raccomandazione per la parte di sua competenza.

**B E R G A M A S C O** . La ringrazio. Allo stato delle cose, il mio Gruppo si asterrà dal voto non perchè abbia qualcosa in contrario a questo provvedimento ma perchè lo

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

108° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

ritiene insufficiente. Infatti, già è stata presentata alla Camera dei deputati un nostro disegno di legge per l'istituzione non di una sezione della corte d'appello ma di una sede di corte d'appello a Reggio Calabria, il disegno di legge n. 643 di iniziativa degli onorevoli Mazzarrino ed altri.

In questa occasione mi permetto di insistere su quella proposta ed eventualmente di ripresentarla anche al Senato, dove era già stata presentata nella precedente legislatura.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili** » (2173), di iniziativa dei senatori Forma ed altri

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Forma, Sica, Murmura e Coppola.

Prego il senatore Marotta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**M A R O T T A , relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'articolo unico del disegno di legge n. 2173 in questione viene proposta la modifica dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che prevede che i testimoni — la cui assistenza è richiesta per vaste categorie di atti — debbono essere maggiori di anni 21.

Si osserva al riguardo che l'articolo 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, stabilisce che la maggiore età si raggiunge con il compimento del diciottesimo anno. Dispone altresì che, con la maggiore età, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Da tali premesse discende la necessità di ovviare al contrasto di queste norme, non essendo ammissibile che i cittadini, i quali abbiano compiuto gli anni 18 e non gli anni 21, abbiano capacità di compiere atti giuridici, ma non di assistere agli stessi nella qualità di testimoni o di fidejacenti.

Lo stesso disegno di legge inoltre, aggiornando la disposizione vigente con le intervenute modifiche costituzionali, prevede la sostituzione della dizione « cittadini del Regno » con quella « cittadini della Repubblica ».

Per quanto mi riguarda, ritengo infine opportuno presentare un emendamento tendente ad aggiungere al capoverso dell'articolo unico di cui è composto il provvedimento in esame, dopo le parole « o stranieri in essa residenti », le altre: « che abbiano compiuto il 18° anno di età », allo scopo di evitare l'inconveniente che potrebbe verificarsi nel caso in cui lo straniero per la legge dello Stato cui appartiene sia maggiorenne a 21 anni e non a 18 anni.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Marotta per la sua chiara relazione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

**S I C A .** Essendo uno dei firmatari del disegno di legge di cui ci stiamo occupando, mi limiterò soltanto a far osservare agli onorevoli colleghi che l'emendamento testè proposto dal senatore Marotta è contrario, a mio avviso, ai principi che regolano sul piano del diritto internazionale privato la capacità di agire e che prevedono che tale capacità è regolata dalla legge del paese di cui un individuo ha la cittadinanza e non dalla legge del paese nel quale questi risiede temporaneamente. Non si può quindi stabilire per legge che « I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, che abbiano compiuto il 18° anno di età », come suggerisce l'onorevole relatore, se in base alla legge che regola la capacità di agire dello straniero lo stesso è maggiorenne ad una età diversa.

Riterrei piuttosto opportuno sostituire la dizione « avere il pieno esercizio dei diritti

civili » con l'altra « avere la capacità di agire », in quanto, a mio parere, il pieno esercizio dei diritti civili è un concetto che ha riferimento ad alcuni aspetti che sono diversi da quelli della capacità giuridica di agire.

In conclusione, quindi, mi dichiaro contrario all'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Marotta concernente l'età dei testimoni stranieri residenti in Italia, mentre propongo io stesso un emendamento tendente a sostituire, come ho detto, le parole « il pieno esercizio dei diritti civili » con le altre « la capacità di agire ».

Per ovvi motivi, mi dichiaro infine senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che — come è stato osservato dall'onorevole relatore — viene ad eliminare una discrasia verificatasi a seguito dell'approvazione della legge 8 marzo 1975, n. 39, la quale all'articolo 1 stabilisce che la maggiore età si raggiunge con il compimento del 18° anno e che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Ora, come è noto, per l'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativa all'ordinamento del notariato, i testimoni debbono essere maggiori di anni 21. Di qui pertanto la discrasia che il provvedimento in esame intende eliminare.

Sarebbe forse opportuno, a mio avviso, introdurre una norma transitoria per gli atti compiuti *medio tempore*, tra l'approvazione cioè della già citata legge n. 39 del 1975 e quella del presente disegno di legge, là dove siano intervenuti testimoni che hanno compiuto i 18 anni di età. *Prima facie*, infatti, si considerò che quella legge estendesse a tutti i cittadini italiani la possibilità di compiere atti e quindi anche di essere testimoni con il compimento del 18° anno di età, con la conseguente nullità probabilmente — anzi, direi, certamente — degli atti in cui siano intervenuti testimoni non rinunziabili che avevano compiuto soltanto i 18 anni di età mentre la legge ne prescriveva 21. Tuttavia mi astengo dal proporre un formale emendamento in tal senso.

**F I L E T T I**. Io ritengo che il disegno di legge in esame, piuttosto che avere natura innovativa, abbia natura interpretativa

per il fatto che sono stati stipulati degli atti dal dì in cui la maggiore età è stata ridotta da 21 a 18 anni e non pochi notai hanno interpretato la legge relativa nel senso che i testimoni negli atti potessero essere persone che avessero raggiunto l'età di 18 anni e non quella di 21 anni. Ora, è da tenere presente che molte volte la presenza dei testimoni in determinati atti è prescritta a pena di nullità assoluta, come, per esempio, negli atti di liberalità, nelle donazioni; ove, pertanto, si fosse verificato il fatto di una interpretazione piuttosto lata nel senso di ritenere implicitamente modificata la disposizione di cui all'articolo 50 della legge n. 89 del 1913, ci si troverebbe nella condizione di dover considerare nulli atti già redatti, stipulati *medio tempore*.

Io riterrei pertanto che questa modifica che si vuole apportare all'articolo 50 della legge relativa all'ordinamento del notariato sia nel senso che possa emergere dalla dizione del comma in questione la natura interpretativa della nuova norma, anziché possa essere considerata la norma stessa come avente carattere innovativo. In tal modo non avremmo noi bisogno di una eventuale norma di carattere transitorio, in quanto dall'insieme della legge stessa, con la dizione che saremmo per adottare, emergerà la natura interpretativa della medesima, con la eliminazione di eventuali gravi conseguenze che potrebbero derivare per atti in precedenza stipulati.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Giunti a questo punto, avendo il rappresentante del Governo urgenza di abbandonare la seduta per adempiere ad altre funzioni, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 11,45.*